



COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 12 DEL 13/02/2019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
TELECOM ITALIA S.p.a.- Fascicolo n. 77 - Istanza ammissione alla massa passiva
dell'importo di € 56.921,84.
Provvedimento definitivo di **RIGETTO PARZIALE**.

In data tredici febbraio duemiladiciannove, alle ore 10,30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 13/10/2016 al n. 6476 del prot. gen. dell'Ente, la TELECOM ITALIA S.p.a., formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 56.921,84;
- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 8737 dell'11/10/2017 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva alla TELECOM ITALIA S.p.a. preavviso di rigetto parziale dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente

la predetta società a voler presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

- ✓ entro il termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita in data 25/10/2017 al n. 9129 del prot. gen. dell'Ente, la società trasmetteva le proprie osservazioni, e chiedeva "stante la genericità delle argomentazioni poste a base di detto provvedimento" di specificare i pagamenti nel frattempo effettuati dall'Ente;

VISTA la nota prot. N. 4115 del 31/05/2018 con la quale l'O.S.L., in riscontro alle osservazioni formulate dalla Telecom Italia S.p.a., ha precisato che a seguito di istruttoria con gli uffici comunali occorreva acquisire copia di alcune fatture reclamate dalla società in quanto non pagate e, comunque, con la medesima nota si evidenziava che tali fatture non pagate risultavano prive del prescritto contratto sottoscritto tra le parti;

RILEVATO che Telecom Italia S.p.a. non ha fornito alcun riscontro alla suddetta nota né utile documentazione atta a modificare l'orientamento dell'O.S.L. di non ammettere nella massa passiva una parte del credito reclamato;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il parziale rigetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dalla Telecom Italia s.p.a., ammettendo nella massa passiva l'importo di € 19.791,30;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dalla Telecom Italia S.p.a.;
3. di ammettere nella massa passiva la somma di € 19.791,30, registrata alla posizione n. 77 del piano di rilevazione dei debiti
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Telecom Italia S.p.a..



*Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d.ssa Teresa Colacione)*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.